REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/81 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1981

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1399/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (5); che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B	C
1. Regolamenti (CEE) del Consiglio applicati :			
a) fondamento giuridico b) assegnazione	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981) (CEE) n. 1400/81		
2. Beneficiario 3. Paese di destinazione	Egitto		
4. Quantitativo totale della partita	2 000 t (3)	2 000 t (3)	2 000 t (3)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12		
6. Provenienza del latte scremato in polvere	Acquisto sul mercato della Comunità		
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	Vedi nota (4)		
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Gift of the European Economic Community to Egypt »		
9. Termine di consegna	Consegna nell'ottobre 1981	Consegna nel novembre 1981	Consegna nel dicembre 1981
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)		
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna			
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara		
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	28 settembre 1981		

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78 ; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(3) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t ; vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Il latte in polvere deve essere ottenuto con il sistema di fabbricazione "Low heat temperature expressed whey protein nitrogen, not less than 6.0 mg/gm" e corrispondere alle caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 625/78 (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19).

(5) La fornitura effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.